



Comune di Rimini

Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale

SUE Ufficio per il Paesaggio

Via Rosaspina 21/29 - 47923 Rimini
tel. 0541 /704804/88 - fax 0541 / 704990
www.comune.rimini.it

Prot. 244614

del 17/12/2014

VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI
ai sensi dell'art. 14 commi 2 e 4 della L. 241 /1990 s.m.

Oggetto: Conferenza di Servizi decisoria. Istanze di Autorizzazione Paesaggistica ed Accertamento di Compatibilità Paesaggistica relative a stabilimenti balneari del Comune di Rimini.

L'anno 2014 il **giorno 15 dicembre**, presso la sala riunioni dell' Ufficio per il Paesaggio di questa Amministrazione, al quarto piano del palazzo sito in Via Rosaspina n. 21, è stata convocata una Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 , commi 2 e 4 della L. 241/1990 s.m.

In riferimento all'oggetto, la Conferenza ha per scopo: l'acquisizione da parte dell'amministrazione procedente di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, in relazione alle pratiche di stabilimenti balneari in oggetto con particolare riferimento al rilascio di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica.

PREMESSO che in relazione alla stagione balneare 2013 presso la città di Rimini, numerosi imprenditori ed operatori balneari hanno previsto la realizzazioni di diversi interventi presso i propri stabilimenti balneari;

RICHIAMATO che la Costituzione riconosce alla tutela del paesaggio valenza di interesse primario nel nostro ordinamento;

CONSIDERATO che la zona dell'Arenile del Comune di Rimini è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m., ed oggetto di specifica tutela e valorizzazione da parte del P.T.C.P. approvato dalla Provincia di Rimini con delibera di C.P. n. 61 del 23/10/2008;

VISTI l'art. 14, commi 2 e 4 l'art. 14 ter, commi 2 e 3bis della legge n. 241/1990 s.m.;

TENUTO CONTO che numerose pratiche di richiesta di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica pervenute nel 2013 all'Ufficio per il Paesaggio del Comune di Rimini, in ordine alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m., e del D.P.R. n. 139/2010, e di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m., risultano a tutt'oggi ancora da definire;

DATO ATTO che gli operatori balneari continuano ad avere un vivo ed attuale interesse alla regolarizzazione degli interventi presso gli stabilimenti balneari anche per la prossima stagione balneare;

TENUTO CONTO che gli interventi riguardano manifestazioni temporanee e sia strutture stagionali ed amovibili che strutture permanenti;

RITENUTO OPPORTUNO, in accordo con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna, attuare una semplificazione dell'iter procedimentale ed una anticipazione dei tempi dell'iter medesimo, e che l'amministrazione procedente acquisisca tramite conferenza di servizi intese concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, onde evitare il rischio di non ottenere in tempo utile i necessari pareri per lo svolgimento dell'attività di impresa;

RICHIAMATA la lettera di convocazione della presente Conferenza, rivolta agli enti ed uffici sotto indicati, rif. prot. n. 230930 del 02/12/2014 ;

DATO ATTO che l'Ing. Dal Piaz Chiara, in qualità di Dirigente del S.U.E. ha conferito apposita delega, conservata agli atti d'ufficio, per far partecipare in sua vece e rappresentare il Comune di Rimini, e l'Ufficio per il Paesaggio, esclusivamente per le competenze in materia paesaggistica l'Arch. Turrini Duccio, responsabile del procedimento per le Autorizzazioni Paesaggistiche e la Dott.ssa Pagliarani Daniela, responsabile del procedimento per l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica; che la presente Conferenza di Servizi è presieduta dall'arch. Duccio Turrini , Istruttore direttivo c/o l'Ufficio per il Paesaggio del Settore Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Rimini, e munito di apposita delega, limitatamente alle competenze in materia paesaggistica, da parte dell'Ing. Dal Piaz Chiara, Dirigente del S.U.E.;

DATO ATTO che Responsabile dell'emissione del provvedimento finale, ai sensi di legge, in riferimento rispettivamente ai procedimenti di rilascio di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica, è il Dirigente del S.U.E. Ing. Dal Piaz Chiara;

DATO ATTO che il S.U.A.P. è chiamato a partecipare alla Conferenza di Servizi in parola, in riferimento all'espressione del parere di competenza relativo alla verifica di conformità urbanistica ed edilizia al vigente Piano dell'Arenile;

DATO ATTO che il presente verbale di Conferenza di Servizio costituisce avvio di procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 s.m. per le istanze di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica di seguito esaminate; che relativo avviso inerente la presente procedura sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

tutto ciò premesso, la seduta della Conferenza di Servizi viene aperta alle ore 8,30

Dato atto che sono presenti alla Conferenza i seguenti Enti/Uffici, rappresentati dai soggetti a fianco indicati:

Enti ed Amministrazioni invitati	Cognome e Nome e Qualifica	Delega	Note
Comune di Rimini Settore Sportello Unico per l'Edilizia	Ing. Dal Piazz Chiara Dirigente Settore Sportello Unico per l'Edilizia	Vedi delega attribuita a Turrini e Pagliarani conservata agli atti	Assente
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo c/o Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna	Arch. Pezzi Aldo Giorgio Funzionario	Vedi delega conservata agli atti	Presente
Agenzia delle Dogane di Rimini			Assente Vedi Nota del 14/3/2014
Comune di Rimini S.U.A.P.	Ing. Felicione Alessandra istruttore tecnico	Vedi delega conservata agli atti	Presente
Comune di Rimini Settore Turismo Water Front e Riqualificazione Demanio	Dott.ssa Caprili Catia Dirigente		Presente
Comune di Rimini Ufficio per il Paesaggio	Arch. Turrini Duccio Responsabile del procedimento	Vedi delega conservata agli atti	Presente
Comune di Rimini Ufficio per il Paesaggio	Dott.ssa Pagliarani Daniela Responsabile del procedimento	Vedi delega conservata agli atti	Assente

A chiarimento si fornisce il significato delle seguenti sigle:

C.Q.A.P. o Commissione = Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio;

ACP. = Accertamento di compatibilità paesaggistica;

AP = Autorizzazione paesaggistica

AP/S = Autorizzazione paesaggistica semplificata

Si procede all'esame delle seguenti n. 8 pratiche:

1) pratica prot. n.224735 del 24/11/2014
OGGETTO: A.P. S Pratica 1835/2014

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 285 del 09.12.2014

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime parere favorevole all'unanimità, poiché le opere presentate non incidono negativamente sull'ambito sottoposto a tutela.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole.

2) pratica prot. n. 228461 del 27/11/2014
OGGETTO: A.P. Pratica n. 1860/2014

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 287 del 09.12.2014

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime parere favorevole all'unanimità, poiché le opere presentate non incidono negativamente sull'ambito sottoposto a tutela.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole a condizione che i pannelli fotovoltaici siano del tipo complanare rispetto alle falde del tetto.

3) pratica prot. n. 222777 del 20/11/2014
OGGETTO: A.P. Pratica 1828/2014

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 289 del 09.12.2014

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, la Commissione esprime parere favorevole all'unanimità, poiché le opere presentate non incidono negativamente sull'ambito sottoposto a tutela.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole.

4) pratica prot. n. 135323 del 17/07/2013 integrata con prot. 82457 del 06/05/2014
OGGETTO: A.P.S. Pratica n. 1097/2013

Precedente Parere CQAP n. 507/2013 del 03/12/2013

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 173 del 13/05/2014

Esaminati gli elaborati integrativi presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, in ragione del carattere stagionale e amovibile dei manufatti, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:

- spostamento dei gazebo 1 in asse alle cabine spogliatoio, al fine di conservare la massima permeabilità visiva possibile verso mare;
- eliminare le tende ombreggianti n. 3 localizzate nell'area ludica;
- realizzare tutte le strutture ad ombreggio in legno e con copertura piana;
- uniformare le altezze utili a m 2,20;
- utilizzare colori chiari per tutte le strutture portanti, di protezione, e di recinzione.

Si escludono dalla valutazione le opere e le installazioni non rappresentate graficamente.

Si esclude dalla valutazione la pergola n.2 in quanto non rappresentata correttamente.

Si rilevano incongruenze tra elaborati grafici e relazione descrittiva delle opere, nonché negli stessi elaborati grafici.

Parere Ufficio Demanio: nessuna valutazione viene fatta in quanto trattasi di area privata e gli interventi si collocano in area non oggetto di concessione demaniale .

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole alle condizioni espresse dalla c.q.a.p ad esclusione del punto 2 relativo alle tende ombreggianti in area ludica che risultano progettate con struttura e telo ombreggiante di impatto lieve e dunque compatibile coi valori tutelati del paesaggio, inoltre la recinzione delle aree ludiche non dovrà essere realizzata con i profili angolari di cui alla tavola 3 in quanto lo steccato si configura come una vera e propria barriera visiva e fisica, in alternativa si potrà optare per dei pali in legno distanziati e uniti da corde in fibra naturale. Per quanto concerne le recinzioni dei campi da gioco dovranno essere realizzate con pali in legno.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: per quanto concerne la pavimentazione i percorsi aventi una larghezza superiore ai 2 metri, così come rappresentati nelle tavole 1 e 2 risultano non ammissibili, la realizzazione delle restanti pedane è ammissibile se data dimostrazione della conformità all'art. 35 delle NTA del piano. Le recinzioni di protezione del campo da beach e da basket risultano non conformi all'art. 34 della N.T.A del piano (h progetto maggiore di 4 metri). La realizzazione dei gazebo risulta non conforme all'art. 9 delle NTA perchè superiore ai 40 mq. ed alcuni non sono conformi anche per la collocazione: si invita il tecnico a ridimensionare detta superficie verificando l'ammissibilità dei gazebo restanti e delle tende ombreggianti, prima della nuova soluzione progettuale (si rimarca che il gazebo n. 2 non risulta riportato in eguale misura nell'autorizzazione demaniale 293/2005 mentre il n. 1 a sud della cabina direzionale non è rappresentato).

Il campo da basket potrà essere realizzato se posto ad una distanza di almeno mt 2,5 dalla fascia C e dovrà essere conforme all'art. 38 delle NTA . Le aree ludiche e i campi da beach volley se non è data dimostrazione dell'esistenza di un'area polifunzionale in fascia C non potranno essere realizzati. Tutto quanto indicato genericamente nella relazione paesaggistica e che non trova collocazione negli elaborati grafici non viene valutato e quindi assentito.

Prescrizioni generali/specifiche:

- Sono fatte salve le piante esistenti anche se non conformi purché già radicate a terra ed acclimatate, la loro sostituzione dovrà avvenire conformemente a regolamento comunale sul verde ed alle NTA del piano dell'arenile;
- gli impianti vegetali non possono ostruire completamente i coni visivi fra entroterra e mare;
- l'altezza delle reti di protezione non può superare i 4 metri, fatta salva l'altezza di 6 metri in occasione di manifestazioni temporanee;
- i percorsi pedonali devono rispettare la normativa in ambito di abbattimento delle barriere architettoniche;
- le strutture ad ombreggio e i giochi sono considerati stagionali fatta eccezione per il campo da basket (se sarà realizzato conformemente alle NTA) che è da considerarsi permanente;

- il collocamento del materiale stagionale comporta a fine stagione lo smontaggio e la rimozione dall'arenile di tutto quanto collocato conformemente all'art. 31 delle NTA del piano dell'arenile;
- almeno il 50% dell'area della fascia B dovrà essere arenile (sabbia) e quindi libero da materiali, tale prescrizione è condizione necessaria per la realizzazione di quanto indicato in progetto;
- relativamente alla fascia C si evidenzia che la pavimentazione non potrà superare il 10% dell'area della stessa, con percorsi tra 1 metro e 1,50, fatta eccezione per la passerella di larghezza max 2 metri.

Nota: per le opere non richieste in autorizzazione paesaggistica e che nello stato di fatto sono state rappresentate come esistenti, e non realizzate ante 1985, dovrà essere presentata apposita domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Ls. n. 42/2004 s.m.

5) pratica prot. n. 135333 del 17/07/2013 integrata con prot. 82457 del 06/05/2014
OGGETTO: A.P.S. Pratica 1098/2013

Precedente Parere CQAP n. 508/2013 del 03/12/2013

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 174 del 13/05/2014

Esaminati gli elaborati integrativi presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, in ragione del carattere stagionale e amovibile dei manufatti, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:

- spostamento del gazebo n. 1 allineandolo alle cabine spogliatoio in prossimità del confine Nord, al fine di conservare la massima permeabilità visiva possibile verso mare;
- disposizione dei gazebo n.4 e n. 5 in asse alle docce collocate in prossimità del confine Sud, al fine di conservare la massima permeabilità visiva possibile verso mare;
- realizzare tutte le strutture ad ombreggio in legno e con copertura piana;
- portare l'altezza utile della tenda n. 6 a m 2,20;
- utilizzare colori chiari per tutte le strutture portanti, di protezione, e di recinzione.

Si escludono dalla valutazione le opere e le installazioni non rappresentate graficamente.

Si rilevano incongruenze tra elaborati grafici e relazione descrittiva delle opere.

Parere Ufficio Demanio: nessuna valutazione viene fatta in quanto trattasi di area privata, e gli interventi si collocano in area non oggetto di concessione demaniale.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole alle condizioni espresse dalla c.q.a.p, inoltre la recinzione delle aree ludiche non dovrà essere realizzata con i profili angolari di cui alla tavola 2 in quanto lo steccato si configura come una vera e propria barriera visiva e fisica, in alternativa si potrà optare per dei pali in legno distanziati e uniti da corde in fibra naturale. Per quanto concerne le recinzioni dei campi da gioco dovranno essere realizzate con pali in legno.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: la realizzazione dei gazebo risulta non conforme all'art. 9 delle NTA perché superiore ai 40 mq. ed alcuni non sono conformi anche per la collocazione: si invita il tecnico a ridimensionare detta superficie verificando l' ammissibilità dei gazebo restanti prima della nuova soluzione progettuale. Si rimarcano delle incongruenze fra elaborato grafico tavola n.1 e l'elaborato grafico allegato all'autorizzazione demaniale n.262/2005 per le quali si chiedono chiarimenti Per quanto concerne la pavimentazione i percorsi aventi una larghezza superiore ai 2 metri, così come rappresentati nelle tavole 1 e 2 risultano non ammissibili; la realizzazione delle restanti pedane è ammissibile se data dimostrazione della conformità all'art. 35 delle NTA del piano. Le recinzioni di protezione del campo da beach risultano non conformi all'art. 34 delle N.T.A del piano (h. progetto maggiore di 4 metri). Tutto quanto indicato genericamente nella relazione paesaggistica e che non trova collocazione negli elaborati grafici non viene valutato e quindi assentito.

Prescrizioni generali/specifiche:

- Sono fatte salve le piante esistenti anche se non conformi purché già radicate a terra ed acclimatate, la loro sostituzione dovrà avvenire conformemente a regolamento comunale sul verde ed alle NTA del piano dell'arenile;
- gli impianti vegetali non possono ostruire completamente i con visivi fra entroterra e mare;
- l'altezza delle reti di protezione non può superare i 4 metri, fatta salva l'altezza di 6 metri in occasione di manifestazioni temporanee;
- i percorsi pedonali devono rispettare la normativa in ambito di abbattimento delle barriere architettoniche;
- le strutture ad ombreggio e i giochi sono considerati stagionali fatta eccezione per il campo da bocce che è da considerarsi permanente;
- il collocamento del materiale stagionale comporta a fine stagione lo smontaggio e la rimozione dall'arenile di tutto quanto collocato conformemente all'art. 31 delle NTA del piano dell'arenile;
- almeno il 50% dell'area della fascia B dovrà essere arenile (sabbia) e quindi libero da materiali, tale prescrizione è condizione necessaria per la realizzazione di quanto indicato in progetto;
- relativamente alla fascia C si evidenzia che la pavimentazione non potrà superare il 10% dell'area della stessa, con percorsi tra 1 metro e 1,50, fatta eccezione per la passerella di larghezza max 2 metri.

Nota: per le opere non richieste in autorizzazione paesaggistica e che nello stato di fatto sono state rappresentate come esistenti, e non realizzate ante 1985, dovrà essere presentata apposita domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Ls. n

6) pratica prot. n. 136417 del 18/07/2013 integrata con prot. 82457 del 06/05/2014
OGGETTO: A.P.S Pratica 1107/2013

Precedente Parere CQAP n. 510/2013 del 03/12/2013

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 175 del 13/05/2014

Esaminati gli elaborati integrativi presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, in ragione del carattere stagionale e amovibile dei manufatti, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:

- spostamento del gazebo n. 1 e n. 2 in asse alle cabine spogliatoio poste in prossimità del confine Nord, al fine di conservare la massima permeabilità visiva possibile verso mare;
- spostamento del gazebo n. 4 in asse alla cabina direzione, al fine di conservare la massima permeabilità visiva possibile verso mare;
- realizzare tutte le strutture ad ombreggio in legno e con copertura piana;
- uniformare le altezze utili a m 2,20;
- utilizzare colori chiari per tutte le strutture portanti, di protezione, e di recinzione.

Si escludono dalla valutazione le opere e le installazioni non rappresentate graficamente.

Si rilevano incongruenze tra elaborati grafici e relazione descrittiva delle opere.

Parere Ufficio Demanio: nessuna valutazione viene fatta in quanto trattasi di area privata e gli interventi si collocano in area non oggetto di concessione demaniale.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole alle condizioni espresse dalla c.q.a.p, inoltre la recinzione delle aree ludiche non dovrà essere realizzata con i profili angolari di cui alla tavola 3 in quanto lo steccato si configura come una vera e propria barriera visiva e fisica, in alternativa si potrà optare per dei pali in legno distanziati e uniti da corde in fibra naturale. Per quanto concerne le recinzioni dei campi da gioco dovranno essere realizzate con pali in legno.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: i gazebo 1 e 5 e la tenda ombreggiante 3 risultano non conformi per collocazione mentre i restanti gazebo potranno essere realizzati in quanto presenti anche nell'elaborato grafico allegato alla concessione demaniale n. 295/2005 e 192/2005. Il gazebo indicato ma non rappresentato nell'elaborato grafico Tavola 1 non viene valutato e quindi assentito. Per quanto concerne la pavimentazione in fascia B risulta non conforme all'art. 35 delle NTA, pertanto non potrà essere realizzata; la realizzazione delle restanti pedane in fascia A è ammissibile se data dimostrazione della conformità all'art. 35 delle NTA del piano. Le recinzioni di protezione del campo da beach risultano non conformi all'art. 34 delle N.T.A del piano (h. progetto maggiore di 4 metri). L'area ludica e i campi da beach in fascia C risulterebbero non conformi in quanto non presenti nelle concessioni demaniali sopra citate. Tutto quanto indicato genericamente nella relazione paesaggistica e che non trova collocazione negli elaborati grafici non viene valutato e quindi assentito.

Prescrizioni generali/specifiche:

- Sono fatte salve le piante esistenti anche se non conformi purché già radicate a terra ed acclimatate, la loro sostituzione dovrà avvenire conformemente a regolamento comunale sul verde ed alle NTA del piano dell'arenile;
 - gli impianti vegetali non possono ostruire completamente i coni visivi fra entroterra e mare;
 - l'altezza delle reti di protezione non può superare i 4 metri, fatta salva l'altezza di 6 metri in occasione di manifestazioni temporanee;
 - i percorsi pedonali devono rispettare la normativa in ambito di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - le strutture ad ombreggio e i giochi sono considerati stagionali;
 - il collocamento del materiale stagionale comporta a fine stagione lo smontaggio e la rimozione dall'arenile di tutto quanto collocato conformemente all'art. 31 delle NTA del piano dell'arenile;
 - almeno il 50% dell'area della fascia B dovrà essere arenile (sabbia) e quindi libero da materiali, tale prescrizione è condizione necessaria per la realizzazione di quanto indicato in progetto;
- relativamente alla fascia C si evidenzia che la pavimentazione non potrà superare il 10% dell'area della stessa, con percorsi tra 1 metro e 1,50, fatta eccezione per la passerella di larghezza max 2 metri.

Nota: per le opere non richieste in autorizzazione paesaggistica e che nello stato di fatto sono state rappresentate come esistenti, e non realizzate ante 1985, dovrà essere presentata apposita domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Ls. n

7) pratica prot. n. 136419 del 18/07/2013 integrata con prot. 82457 del 06/05/2014

Precedente Parere CQAP n. 511/2013 del 03/12/2013

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 176 del 13/05/2014

Esaminati gli elaborati integrativi presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, in ragione del carattere stagionale e amovibile dei manufatti, la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole condizionato a:

- spostamento del gazebo 3, posto a Nord delle cabine spogliatoio, a monte del gazebo 3, posto a Sud delle cabine spogliatoio, al fine di conservare la massima permeabilità visiva possibile verso mare;
- eliminazione della tenda n. 2;
- realizzare tutte le strutture ad ombreggio in legno e con copertura piana, ad esclusione delle tende ombreggianti 1;
- uniformare le altezze utili a m 2,20;
- utilizzare colori chiari per tutte le strutture portanti, di protezione, e di recinzione.

Si escludono dalla valutazione le opere e le installazioni non rappresentate graficamente.

Si rilevano incongruenze tra elaborati grafici e relazione descrittiva delle opere.

Parere Ufficio Demanio: nessuna valutazione viene fatta in quanto trattasi di area privata e gli interventi si collocano in area non oggetto di concessione demaniale.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole alle condizioni espresse dalla c.q.a.p, ad esclusione del punto relativo al gazebo 3 posto a nord delle cabine spogliatoio che potrà rimanere nella posizione di progetto in quanto di non eccessiva ingerenza visiva. Al tempo stesso il gazebo 3 e la successiva tenda ombreggiante 2 a mare della cabina spogliatoio dovranno essere eliminati al fine di ridurre la densità delle strutture ombreggianti nell'area in oggetto. Inoltre la recinzione delle aree ludiche non dovrà essere realizzata con i profili angolari di cui alla tavola 3 in quanto lo steccato si configura come una vera e propria barriera visiva e fisica, in alternativa si potrà optare per dei pali in legno distanziati e uniti da corde in fibra naturale. Per quanto concerne le recinzioni dei campi da gioco dovranno essere realizzate con pali in legno. Per quanto attiene le superfici progettate a verde non si ritiene opportuno che tali aree debbano avere l' estensione rappresentate nelle tavole a discapito delle aree attualmente a sabbia, pertanto, dovranno essere eliminate tutte le aiuole a monte delle cabine spogliatoio.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: la realizzazione del gazebo risulta non conforme all'art. 9 delle NTA perché superiore ai 40 mq. ed alcuni non sono conformi anche per la collocazione.; si invita il tecnico a ridimensionare detta superficie verificando l'ammissibilità dei gazebo restanti e delle tende ombreggianti, prima della nuova soluzione progettuale in conformità a quanto rappresentato nelle autorizzazioni demaniali 276/2005 e 277/2005 . Per quanto concerne la pavimentazione in fascia B risulta, in alcuni punti, non conforme all'art. 35 delle NTA (larghezza maggiore di 2 metri) pertanto non potrà essere realizzata nella sua totalità; la realizzazione delle restanti pedane in fascia A è ammissibile se data dimostrazione della conformità all'art. 35 delle NTA del piano. Le recinzioni di protezione del campo da beach risultano non conformi all'art. 34 delle N.T.A del piano (h. progetto maggiore di 4 metri). I giochi in fascia A ammissibili se nella percentuale max di cui all' art. 25 delle NTA. Tutto quanto indicato genericamente nella relazione paesaggistica e che non trova collocazione negli elaborati grafici non viene valutato e quindi assentito.

Prescrizioni generali/specifiche:

- Sono fatte salve le piante esistenti anche se non conformi purché già radicate a terra ed acclimatate, la loro sostituzione dovrà avvenire conformemente a regolamento comunale sul verde ed alle NTA del piano dell'arenile;
 - gli impianti vegetali non possono ostruire completamente i coni visivi fra entroterra e mare;
 - l'altezza delle reti di protezione non può superare i 4 metri, fatta salva l'altezza di 6 metri in occasione di manifestazioni temporanee;
 - i percorsi pedonali devono rispettare la normativa in ambito di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - le strutture ad ombreggio e i giochi sono considerati stagionali , fatta eccezione per il campo da bocce che è da considerarsi permanente;
 - il collocamento del materiale stagionale comporta a fine stagione lo smontaggio e la rimozione dall'arenile di tutto quanto collocato, conformemente all'art. 31 delle NTA del piano dell'arenile, fatta eccezione per le bocce che sono da considerarsi a carattere permanente;
 - almeno il 50% dell'area della fascia B dovrà essere arenile (sabbia) e quindi libero da materiali, tale prescrizione è condizione necessaria per la realizzazione di quanto indicato in progetto;
- relativamente alla fascia C si evidenzia che la pavimentazione non potrà superare il 10% dell'area della stessa, con percorsi tra 1 metro e 1,50, fatta eccezione per la passerella di larghezza max 2 metri.

Nota: per le opere non richieste in autorizzazione paesaggistica e che nello stato di fatto sono state rappresentate come esistenti, e non realizzate ante 1985, dovrà essere presentata apposita domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Ls. n

8) pratica prot. n.94369 del 23/05/2013 integrata con prot. 166296 del 11/09/2013
OGGETTO: A.P.S. Pratica 134/2013

PARERE DELLA COMMISSIONE n. 178 del 20/05/2014

Precedente Parere CQAP n. 244 del 11/06/2013

Esaminati gli elaborati presentati, considerati i vincoli presenti sull'area, in ragione del carattere stagionale e amovibile dei manufatti, la Commissione esprime a maggioranza parere favorevole condizionato a:

- realizzare tutte le strutture ad ombreggio in legno e con copertura piana;
- eliminazione della tenda a sbalzo prevista in posizione agganciata al pergolato in ferro, citata in relazione, e non rappresentata nell'elaborato grafico;
- utilizzare colori chiari per tutte le strutture portanti, di protezione, e di recinzione;

Si escludono dalla valutazione le opere e le installazioni non rappresentate graficamente.

Parere Ufficio Demanio: favorevole a condizione della conformità urbanistica degli interventi.

Parere Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna: favorevole a condizione che la struttura in oggetto sia realizzata in legno (pali e traverse) e con essenza di colore chiaro.

Parere Settore Sportello Unico per Attività Produttive Area Tecnica per le sole opere in progetto: in aggiunta a quanto espresso con prot. 154303 del 21/08/ 2013 si evidenzia che i pali in fascia a con h. uguale a 4 metri indicati in relazione, privi di funzione ma che non trovano collocazione nell'elaborato grafico non vengono valutati e quindi assentiti.

In conclusione, viste le risultanze sopra descritte in riferimento ad ogni pratica esaminata, si demanda ai rispettivi responsabili del procedimento lo svolgimento dei compiti di competenza, ed al Responsabile del Provvedimento l'adozione del provvedimento finale, ai sensi di legge, rispettivamente per il procedimento di rilascio di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Si precisa, infine, che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta la domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del D.P.R. 139 /2010, si riserva di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m., qualora gli interventi progettati siano assoggettabili al regime ordinario di cui all'art. 146 del Codice del Paesaggio, in quanto eccedenti il limite previsto per gli interventi di lieve entità indicati nell'elenco di cui all'allegato I parte integrante del D.P.R. 139/2010, e/o siano a carattere permanente.

Il presente verbale verrà trasmesso ai soggetti convocati alla Conferenza, e trasmesso per quanto di competenza al Dirigente del S.U.A.P. ed al Dirigente del S.U.E. del Comune di Rimini, come Dirigenti detentori delle deleghe in ordine alla rispettive competenze indicate nella premessa di cui al presente verbale.

Alle ore 12,30 si procede allo scioglimento della seduta.

Letto, firmato e sottoscritto

Comune di Rimini S.U.E. Ufficio per il Paesaggio
Arch. Turrini Duccio

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
c/o Soprintendenza per i BB. AA. e per il Paesaggio di Ravenna
Arch. Pezzi Aldo Giorgio

Comune di Rimini S.U.A.P.
Ing. Felicione Alessandra

Settore Turismo Water Front e Riqualificazione demanio
Dott.ssa Caprili Catia

Il Segretario verbalizzante
Dott. Sapigni Augusto

L'originale firmato è depositato agli atti dell'Ufficio per il Paesaggio.